

(Nn. 567-A e 886-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici,
vedova di Giuseppe Donati (567)

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1954

E

Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici,
vedova di Giuseppe Donati (886)

d'iniziativa dei Deputati D'AMBROSIO, GALATI, CAPPI, PELLA, SCOCA, GONELLA, MARTINO
Edoardo, MELLONI, MORO, SPATARO, ANDREOTTI, FRANCESCHINI Francesco, FABRIANI,
TRABUCCHI, FERRERI Pietro, BARTOLE, ROSELLI e NENNI Pietro

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1077)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 GENNAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1955

ONOREVOLI SENATORI. — L'azione coraggiosa svolta da Giuseppe Donati, il fondatore (nell'anno 1923) del giornale « Il Popolo » e autore della denuncia contro il senatore De Bono, in un momento particolarmente rischioso, lo ha posto, come a tutti è noto, in primo piano fra gli assertori delle idee democratiche e fra i difensori della libertà, già minata e poi travolta dal nuovo regime.

In riconoscimento di questa sua azione, che gli procurò miseria ed esilio (egli morì a Parigi il 16 agosto 1931, lontano dalla famiglia, prigioniera in Italia della povertà e della malvagità), la Camera dei deputati, accogliendo la proposta del deputato D'Ambrosio ed altri, nella seduta del 22 dicembre 1954 ha approvato il disegno di legge in esame, che reca alla vedova di Giuseppe Donati, signora Vydia Morici, una pensione straordinaria di lire 240.000 annue a partire dal 1° luglio 1953.

Dal canto suo il senatore Braschi ha presentato una sua analoga proposta, fissando la

pensione annua in lire 360.000, a partire dal 1° luglio 1954.

La Commissione — pur osservando che la concessione non rientra nel quadro dei presupposti, ai quali dovrebbe ispirarsi ogni proposta in oggetto (alti servigi resi allo Stato in una vita costantemente dedicata alla cosa pubblica), rilevando le particolarissime benemerienze di Giuseppe Donati, ed il periodo rischioso nel quale la sua azione coraggiosa si è svolta in difesa della democrazia — vi propone l'approvazione della concessione stessa, mentre rileva la necessità di provvedere alla copertura della spesa e l'opportunità sia di mantenerne l'importo annuo in lire 240.000, pari a quello già per lo passato determinato in analoghi disegni di legge, sia di fissarne la decorrenza dal 1° luglio 1954.

PIOIA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE N. 567

TESTO DEL PROPONENTE

—

Art. 1.

Alla vedova di Giuseppe Donati, signora Vydia Morici, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1954 e per tutto lo stato di vedovanza una pensione straordinaria di lire 360.000 annue.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con le disponibilità del capitolo 656 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 886

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Articolo unico.

Alla vedova di Giuseppe Donati, signora Vydia Morici, è concessa, a partire dal 1° luglio 1953 e per tutto il periodo di vedovanza, una pensione straordinaria di lire 240.000 annue con gli altri assegni spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È concessa una pensione annua di lire 240.000 alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati, finchè dura lo stato di vedovanza, a partire dal 1° luglio 1954.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con la disponibilità del capitolo 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.